REGOLAMENTO (CEE) N. 2460/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), ai manufatti per l'arredamento esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 40 (numero d'ordine 40.0400) e agli indumenti esterni diversi da quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 161 (numero d'ordine 42.1610), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), i manufatti per l'arredamento esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 40 (numero d'ordine 40.0400) e gli indumenti esterni diversi da quelli a maglia della categoria di prodotti n. 161 (numero d'ordine 42.1610) il massimale è fissato rispettivamente a 293 000 paia, 7 t e 70 t; che, alla data del 31 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
42.1610	161 (tonnellate)	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00 ex 6214 90 90	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1989.

Per la Commissione
Jean DONDELINGER
Membro della Commissione